

Regolamento dell’Istituzione Formativa **“IVO DE CARNERI”** **per la gestione dei servizi di formazione** **professionale**

Indice

Art. 1: Denominazione dell’Istituzione Formativa

Art. 2: Attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione

Art. 3: Organi dell’Istituzione Formativa

Art. 4: Composizione, durata in carica, modalità di elezione e compiti del Consiglio del C.F.P.

Art. 5: Funzioni del Direttore del C.F.P.

Art. 6: Composizione e funzioni del Collegio dei Docenti

Art. 7: Composizione e funzioni del Consiglio di Classe

Art. 8: Forme di controllo dell’attività formativa

Art. 9: Approvazione e revisione del Regolamento

Art. 10: Norma finale

Art. 1

Denominazione dell'Istituzione Formativa

1. Questo è il Regolamento, deliberato dal “Consiglio di Amministrazione della Oxford Civezzano Società Cooperativa” di seguito denominato “Ente Gestore”, per la gestione dei servizi di formazione professionale di base, rientranti nell'ambito dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, dell'Istituzione Formativa denominata “IVO DE CARNERI”, con sede a CIVEZZANO (TN) in VIA MURIALDO, 30. Lo stesso è redatto nel rispetto di quanto disposto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dal D.P.P. 42-149 Leg. di data 1 ottobre 2008.

Art. 2

Attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione

1. L'Istituzione Formativa può svolgere attività di formazione professionale di base, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, compresi progetti di prosecuzione e sviluppo ulteriori, quali quelli di quarto anno e di Alta Formazione Professionale, assicurando parità di trattamento agli studenti che desiderino iscriversi ai diversi corsi, in conformità alle disposizioni vigenti dettate dalla Provincia Autonoma di Trento.

2. L'Istituzione Formativa eroga il servizio educativo e formativo secondo criteri di adeguatezza del progetto organizzativo e didattico, di differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative ed alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, assicurando qualità e continuità al servizio medesimo.

3. L'iscrizione alle attività formative dell'Istituzione Formativa è aperta, secondo criteri di trasparenza e compatibilmente con la capacità logistica della struttura, a chiunque ne accetti il Progetto Educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione al percorso di formazione professionale che intende frequentare. E' garantita l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali nonché l'accoglienza degli studenti stranieri secondo un approccio inclusivo ed interculturale, in attuazione delle specifiche disposizioni in materia. Nei casi di esubero delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, il Consiglio del C.F.P. individua ed approva i criteri di ammissione alla frequenza. La delibera, adottata in tempi utili per favorire la scelta di famiglie e studenti, è resa pubblica con le modalità previste per la pubblicità degli atti.

4. L'Ente Gestore garantisce che nella selezione ed impiego del personale docente sono rispettati i requisiti di accesso previsti e normati dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 3

Organi dell'Istituzione Formativa

1. L'Istituzione Formativa è organizzata su uno o più Centri di Formazione Professionale, di seguito denominato C.F.P., ed è dotata per ciascuno di essi dei seguenti organi:

- a) il Consiglio del C.F.P.;
- b) il Direttore del C.F.P.;
- c) il Collegio dei Docenti;
- d) il Consiglio di Classe.

Art. 4

Composizione, durata in carica, modalità di elezione e compiti del Consiglio del C.F.P.

1. Il Consiglio del C.F.P. è composto da 5 membri così suddivisi:

- a) il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore dell'Istituzione Formativa;
- b) il Direttore del C.F.P.;
- c) un rappresentante dei docenti;
- d) un rappresentante dei genitori;
- e) un rappresentante degli studenti.

2. L'elezione dei rappresentanti dei docenti avviene nell'ambito del Collegio dei Docenti. I rappresentanti dei genitori e degli studenti vengono eletti tra i rappresentanti dei genitori e degli studenti dei vari Consigli di Classe. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

3. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute del Consiglio del C.F.P., su decisione del Direttore del C.F.P. o indicazione degli altri membri del Consiglio, uno o più rappresentanti del territorio, ove utile e possibile.

4. Il Consiglio del C.F.P., che dura in carica due anni scolastici, si riunisce almeno due volte all'anno, per la presentazione del Progetto di Istituto deliberato dall'Ente Gestore, per il suo monitoraggio e per la sua validazione finale e per esprimere un parere sulle attività didattiche ed educative proposte dal Collegio dei Docenti. I pareri espressi dal Consiglio del C.F.P. hanno natura consultiva.

5. La presidenza dell'organo è assunta dal rappresentante dei genitori.

Art. 5

Funzioni del Direttore del C.F.P.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge, il Direttore del C.F.P., nominato dall'Ente Gestore, è responsabile della progettazione educativa e didattica del C.F.P.; in tale ambito riveste compiti di indirizzo, supporto, stimolo e coordinamento. La responsabilità e la gestione economico/amministrativa non competono al Direttore del C.F.P. ma all'Ente Gestore. Il Direttore pertanto:

- a) cura la progettazione e l'aggiornamento dei curricoli del C.F.P.;
- b) contribuisce al miglioramento dell'offerta formativa complessiva;
- c) partecipa appieno all'attività delle classi e dei gruppi, anche in compresenza e codocenza;
- d) segue la progettazione educativa e didattica annuale dei docenti e ne valuta la coerenza rispetto ai principi ed ai valori espressi nel Progetto di Istituto;
- e) fornisce stimoli, offre contributi ed accompagna i docenti nella ricerca-azione di modalità di valutazione idonee a pilotare le azioni didattiche;
- f) esprime all'Ente Gestore una valutazione sui docenti;
- g) convoca e presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, i gruppi di lavoro; convoca al bisogno singoli docenti; risponde della didattica nel Consiglio del C.F.P.; convoca i coordinatori di Classe e gli studenti tutor;
- h) formula, a partire dai problemi educativi e didattici e dai bisogni rilevati, proposte di formazione per i docenti ed offre indicazioni per l'autoformazione agli stessi;
- i) intrattiene colloqui formativi con singoli alunni, di sua iniziativa o su segnalazione dei docenti o delle famiglie; cura le relazioni con le famiglie;
- j) accoglie gli alunni tutte le volte che lo desiderino; presta attenzione agli esiti delle Assemblee di Classe; segue in particolare gli alunni nei momenti di difficoltà.

Art. 6

Composizione e funzioni del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel C.F.P. ed ha il compito di proporre le attività didattiche ed educative al Consiglio del C.F.P. ed all'Ente Gestore, avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare. Il Collegio inoltre monitora ed indirizza l'attività didattica dell'intera comunità scolastica secondo le direttive dell'Ente Gestore.

2. Il Collegio dei Docenti, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento ed alla partecipazione all'attività del C.F.P., delibera le proposte didattiche ed educative da proporre al Consiglio del C.F.P. ed all'Ente Gestore ai fini della delibera del Progetto di Istituto.

3. Il Collegio dei Docenti è presieduto e convocato dal Direttore del C.F.P., che ne stabilisce l'ordine del giorno.

4. Il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti ed aree disciplinari; quando opera in sede di progettazione, ricerca e sperimentazione può essere allargato a docenti ed esperti esterni e a rappresentanti di istituzioni che operano nel contesto socio-economico relativo ai corsi di formazione del C.F.P.

Art. 7

Composizione e funzioni del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ciascuna Classe, da non più di due rappresentanti dei genitori e dai due rappresentanti degli studenti della Classe.

2. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Direttore del C.F.P. o da un docente da lui delegato.

3. Il Consiglio di Classe definisce le attività curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del Progetto di Istituto, della programmazione dell'attività didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni del Direttore del C.F.P.

4. Il Consiglio di Classe, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della Classe, provvede alla valutazione degli studenti ed al coordinamento dell'attività didattica della Classe.

5. Il Direttore del C.F.P. riunisce il Consiglio di Classe almeno due volte al quadrimestre ed è comunque sua facoltà convocarlo quando rilevi problemi importanti, gravi o urgenti segnalati da docenti, dal coordinatore di Classe, dai rappresentanti degli studenti o dai genitori. Le sedute possono prevedere, a discrezione del Consiglio di Classe, un momento informale aperto a tutti gli studenti e i genitori.

Art. 8

Forme di controllo dell'attività formativa

1. L'Istituzione Formativa adotta una Carta dei Servizi al fine di esplicitare in maniera dettagliata la politica per la qualità perseguita.

2. L'Istituzione Formativa si dota inoltre di procedure volte a misurare periodicamente la soddisfazione delle richieste dell'utenza e delle sue esigenze sia esplicite che implicite, attraverso strumenti obiettivi e confrontabili. Può essere prevista la figura del referente della qualità.

3. L'Istituzione Formativa imposta programmi ed azioni volti alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, attraverso l'articolazione di un sistema di controlli interni sia di gestione che di qualità dell'azione educativa e formativa, individuando gli interventi possibili di miglioramento continuo.

4. Nella gestione delle attività formative affidate, l'Istituzione Formativa adegua la propria struttura ai criteri di funzionamento amministrativo e didattico stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento.

5. Il controllo contabile è comunque garantito dall'organo di revisione nominato presso l'Ente Gestore dell'Istituzione Formativa, secondo il proprio ordinamento.

Art. 9

Approvazione e revisione del Regolamento

1. Il Regolamento è deliberato dal "Consiglio di Amministrazione della Oxford Civezzano Società Cooperativa", Ente Gestore dell'Istituzione Formativa, con la maggioranza assoluta dei voti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche al Regolamento stesso.

2. Il Regolamento è pubblicato all'albo dell'Istituzione Formativa.

Art. 10

Norma finale

1. Per quanto non disposto in questo Regolamento, si intendono pienamente richiamate le norme della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dal D.P.P. 42-149 Leg. di data 1 ottobre 2008.

Il Legale Rappresentante
Prof. Luca Riccadonna